Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 ottobre 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 16 giugno 1959, su proposta del Ministro per l'interno in seguito a parere della Commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle Città ed ai Comuni sottoelencati, per il comportamento tenuto nei periodi a fianco di ciascuno indicati:

Medaglia d'oro

Città di ORTONA (Chieti) - Settembre 1943 giugno 1944.

« Nobile Città degli Abruzzi, di antiche tradizioni patriottiche, sopportava coraggiosamente, in occasione dell'ultimo conflitto, spaventosi bombardamenti aerei e terrestri, subendo la perdita di 1314 dei suoi figli e la distruzione della maggior parte del suo patrimonio monumentale ed edilizio

Con fierissimo conteggno resisteva intrepida ai soprusi degli invasori in armi, mai piegando nella sua purissima fede in una Italia migliore, libera e democratica

Si prodigava con cuore di madre nel soccorso dei feriti e dei sofferenti affermando negli orrori della guerra, il più alto spirito di solidarietà umana ».

Medaglia d'argento

Comune di CLAVESANA (Cuneo) - Settembre 1943 marzo 1945.

« Con fierissimo contegno, durante 18 mesi, si opponeva con ogni mezzo all'invasore in armi, subendo la perdita di molti suoi figli migliori e la distruzione di beni ed edifici

In una regione completamente occupata dal nemico rappresentava un'isola di libertà tenendo alto il vessillo della Patria »

Medaglia di bronzo

Comune di CASTELLANETA (Taranto) - 11 e 12 settembre 1943.

« Nei giorni che seguirono l'armistizio la popolazione di Castellaneta, fatta segno a gravi rappresaglie nemiche, con fiero contegno subiva la perdita di 27 figli suoi, tenendo alto il nome ed il prestigio della Patria »

Ricompensa al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 16 giugno 1959, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dallo art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito la medaglia d'argento al merito civile al comune di SALERNO, per il comportamento tenuto dalla popolazione in occasione di un violento nubifragio abbattutosi su quella Città nell'ottobre 1954.

« Gravemente colpita da una violenta alluvione nella quale 127 persone perdevano la vita e molti fabbricati andavano distrutti o danneggiati, la popolazione tutta si raccoglieva con unanime solidarietà attorno alle autorità cittadine generosamente prodigandosi in efficace opera di soccorso che valeva ad attenuare le conseguenze del disastro e ad evitare più gravi sciagure ».

(3866)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1959, n. 771.

Emissione di un francobollo commemorativo di Giorgio Gordon Byron in occasione delle manifestazioni indette a Roma in suo onore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo di Giorgio Gordon Byron in occasione delle manifestazioni indette a Roma in suo onore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giorgio Gordon Byron in occasione delle manifestazioni indette a Roma in suo onore

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n 120, foglio n 156 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 772.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di lingua e letteratura inglese presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 21 febbraio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura inglese in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per gli enti finanziatori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e dei capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 28 settembre 1959
Atti del Governo, registro n 120, foglio n 157 — VILLA

Rep n 32/C/11

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di lingua e letteratura inglese presso la Facoltà di lettere e filosofia.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantanove addì ventuno del mese di febbraio in Pavia, nella sala del Rettorato dell'Università degli studi

Premesso

che con legge 26 luglio 1957, n 741, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1957, n 214, è resa possibile l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, distinto nei due indirizzi « europeo » e « orientale », presso le Facoltà di lettere e filosofia,

che da parte dei Consessi accademici dell'Università, ritenuto che, per mantenere alto il prestigio e l'efficienza della Facoltà di lettere e filosofia, la quale vanta antiche e nobili tradizioni, non si possa nè si debba rinunciare ad integrarla con tale corso di studi il quale risponde del resto, specie nell'epoca presente, a sentite e a diffuse necessità, è stato proposto l'inserimento nello statuto universitario del nuovo corso di laurea al titolo riguardante la Facoltà di lettere e filosofia e che tale proposta, già da tempo inoltrata per l'approvazione agli Organi ministeriali, si prevede possa essere sanzionata e resa legalmente operante con l'inizio del prossimo anno accademico 1959 60,

che, in previsione di ciò, non disponendo la Facoltà di lettere e filosofia nel proprio ruolo organico di un sufficiente numero di posti di professore destinati all'insegnamento di materie linguistiche ed in particolare di lingue e letterature straniere moderne di indirizzo europeo, si rende necessario provvedere a precostituirne fin d'ora almeno un altro mediante convenzione, così come previsto al comma 2° dell'art 63 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

che, tenuto conto di quanto sopra esposto, sono intervenuti accordi con gli Enti territoriali locali e cioè l'Amministrazione provinciale di Pavia e il comune di Pavia, e con i due Consorzi locali agenti a latere dell'Università per fiancheggiarne il funzionamento e integrarne l'attività e cioè il Consorzio provinciale pro Ateneo Pavese e il Consorzio universitario lombardo, allo scopo di predisporre e impegnare pro quota i mezzi finanziari occorrenti per la costituzione di una nuova cattedra convenzionata,

che ciascuno dei suddetti Enti ha deliberato e notificato l'impegno al versamento annuale di una propria quota in denaro per il mantenimento presso l'Università di Pavia della istituenda cattedra di ruolo,

che il Consiglio della facoltà di lettere e filosofia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze del 20 novembre 1958, del 30 dicembre 1958 e del 5 gennaio 1959 hanno esaminato ed approvato entro i limiti delle rispettive competenze la proposta per l'istituzione del posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di lingua e letteratura inglese,

Tutto ciò premesso

Avanti di me dott Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Pavia, funzionario delegato a ricevere e a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Università predetta, ai sensi dell'art 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n 674, e in forza di decreto rettoriale in data 16 novembre 1952, rinunciando di comune intesa alla presenza di testimoni, sono personalmente comparsi

da una parte

Il prof gr uff Plinio Fraccaro, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) l'8 gennaio 1883, nella sua veste e qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Pavia da lui legalmente rappresentata, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 gennaio 1959

dall'altra

1) il prof Giorgio Piovano nato a Torino il 27 marzo 1920 quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Pavia, autorizzato al presente atto con delibera della Giunta provinciale dell'Amministrazione della provincia di Pavia in data 5 febbraio 1959 n 14350/58, debitamente approvata in sede tutoria dalla locale Prefettura il 13 febbraio 1959,

2) l'on Bruno Fassina nato a Pavia l'8 settembre 1912 il quale agisce nella duplice veste di sindaco del comune di Pavia e di presidente del Consorzio provinciale pro Ateneo Pavese, in esecuzione rispettivamente:

a) di deliberazione della Giunta municipale in data 9 gennaio 1959 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con provvedimento tutorio in data 16 gennaio 1959,

b) di deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale pro Ateneo Pavese in data 5 gennaio 1959,

3) il prof Antonio Pensa nato a Milano il 15 settembre 1874 in esecuzione di deliberazione del Comitato esecutivo del Consorzio universitario lombardo in data 29 dicembre 1958

Tutte le deliberazioni sopra menzionate, in numero di sette, vengono allegate in copia autentica al presente atto e di esse viene omessa la lettura per espressa volontà dei comparenti della cui identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo.

Essi comparenti confermando le premesse e nell'intento di adempiere al mandato rispettivamente ricevuto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. — Presso l'Università degli studi di Pavia è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia, ai sensi dell'art 63, comma secondo, e dell'art 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura inglese

Art 2. — La somma di L 3 000.000 (tre milioni) corrispondente all'ammontare della spesa media annua attualmente prevista per il mantenimento di un posto di professore di ruolo universitario oltre all'importo annuo di L 600 000 (seicentomila) pari al 20 % della predetta somma di L 3 000 000 (tre milioni), destinato a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto così coperto, nel caso che questi abbia a cessare entro o dopo la durata della presente convenzione avendo maturato il diritto al trattamento medesimo, saranno prelevati dal complesso dei contributi annui versati agli scopi anzidetti alla Università di Pavia dai sottoelencati Enti in adempimento degli impegni di durata e di importo rispettivamente assunti e qui di seguito indicati:

a) contributo annuo di L 2 000 000 (duemilioni) da corrispondere dall'Amministrazione provinciale di Pavia a decorrere dal 1° gennaio 1959, giusta deliberazione della Giunta provinciale in data 5 febbraio 1959, n 14350/58, debitamente approvata dalla competente autorità tutoria in data 13 febbraio 1959,

b) contributo di L 2 000 000 (duemilioni) limitatamente all'anno 1958 e successivamente di L 1 000 000 (un milione) fino a tutto il 31 dicembre 1977, da corrispondere dal comune di Pavia in adempimento di deliberazione della Giunta municipale in data 9 gennaio 1959, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 gennaio 1959, ratificata dal Consiglio comunale nell'adunanza del 12 febbraio 1959,

c) contributo del Consorzio provinciale pro Ateneo Pavese nella misura annua di L 1 000 000 (un milione) con impegno fino a tutto l'anno 1977 subordinatamente alla rinnovazione del Consorzio stesso dopo la scadenza del 1962 e al riconoscimento dell'impegno stesso da parte dell'Amministrazione che subentrerà dopo la sua ricostituzione Tutto ciò in adempimento della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 5 gennaio 1959,

d) contributo annuo di L 700 000 (settecentomila) del Consorzio universitario lombardo deliberato dal Comitato esecutivo del Consorzio stesso in data 29 dicembre 1958, a decorrere dal 1° gennaio 1959 per la durata di anni venti

Art 3 — Gli Enti sovventori assumono l'obbligo di integrare i propri contributi qualora, in relazione ad eventuali futuri aumenti del trattamento economico dei professori universitari i contributi stessi risultino insufficienti.

Art 4 — L'Università di Pavia dal canto suo si obbliga, in esecuzione di quanto dianzi stabilito

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare della cattedra di lingua e letteratura inglese, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare,

b) a versare annualmente allo Stato, la somma di lire 600 000 (seicentomila) pari al 20 % dell ammontare dello stipendio medio annuo dianzi considerato o la maggior somma all'uopo necessaria, destinata a costituire lo speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio del titolare della cattedra,

c) di far affluire i versamenti effettuati dagli Enti sovventori in base alla presente convenzione al proprio stato di previsione dell'entrata e ad imputarli al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare dell'istituendo posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi

Art 5 — Qualora nel decorso della presente convenzione dovessero verificarsi modificazioni in aumento al trattamento economico dei professori universitari, all'onere relativo si farà fronte con le eventuali economie nel frattempo realizzate e accantonate presso l'Università di Pavia, costituite dalla differenza tra l'ammontare dei contributi di cui all'art 2 riscossi e i rimborsi effettuati o da effettuare allo Stato fino alla loro concorrenza con l'esplicita intesa che, esaurite dette economie e invitati gli Enti sovventori a rivedere i loro impegni per un congruo aggiornamento, essi non vi aderissero, la presente convenzione s'intenderà *ipso facto* risolta e decaduta ad ogni effetto la cattedra convenzionata.

Art 6. — La presente convenzione si intenderà del pari in qualsiasi momento decaduta colla conseguente soppressione del posto di professore di ruolo così costituito, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) qualora i contributi degli Enti sovventori venissero comunque a cessare;

b) qualora il loro complesso risultasse insufficiente a coprire la spesa e, dopo impiegate le eventuali economie, non venissero integrati gli impegni da parte degli Enti predetti in misura tale da assicurare la copertura della spesa,

c) coll'estinguersi per qualsiasi motivo degli impegni di finanziamento e di durata assunti dagli Enti sovventori senza che siano rinnovati

Art 7. — Resta anche inteso che allo scadere della presente convenzione, il suo mancato rinnovo comporta senz'altro la decadenza di essa con le relative conseguenze, fra cui la soppressione del posto e la cessazione dal servizio del titolare

Art 8 — La presente convenzione, subordinata alle approvazioni di legge, avrà vigore per anni venti con decorrenza dalla data di nomina o di trasferimento presso l'Università degli studi di Pavia del professore titolare della cattedra di lingua e letteratura inglese e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo, qualora non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza a mezzo di lettera raccomandata

Art 9 — La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Pavia, è esente da tassa di registro, ai sensi dell'art 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive modificazioni.

Non si dà lettura degli allegati avendovi le parti, col mio consenso, rinunciato dichiarando di averne esatta conoscenza

Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà da esse espressa e, in prova di ciò, qui di seguito si sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante:

f to Plinio FRACCARO, *rettore dell Università*

f to Giorgio PIOVANO

f to Bruno FASSINA, *sindaco*

f to Antonio PENSA

f to Umberto MARCHI, *ufficiale rogante.*

Registrato a Pavia il 25 febbraio 1959 al n 1932 - Atti pubblici - Vol 203 Esatte lire - esente. — Il direttore. f to E REPETTI FONTANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 773.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

« Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione »;

« Tecnica delle imprese dei pubblici servizi »;

« Organizzazione aziendale »;

« Economia del turismo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 147 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 774.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. — All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: « microbiologia » e « medicina del lavoro ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « parassitologia medica », « tisiologia » e « anatomia topografica ».

Il comma settimo relativo alla propedeuticità è modificato nel senso che l'insegnamento e l'esame di chimica sono considerati propedeutici rispetto a quelli di chimica biologica.

Art. 63. — E' aggiunto il seguente comma:

« Alla Facoltà di farmacia è annesso anche l'istituto di « biochimica applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 160 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 775.

Organizzazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187, contenente l'ordinamento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio superiore del personale e degli affari generali presso il Ministero di grazia e giustizia assume la denominazione di « Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali ».

Art. 2.

Con successivo provvedimento saranno rivedute le attribuzioni e l'organizzazione delle Direzioni generali del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 143. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1959

Costituzione della Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico;

Visto l'art. 11 della sopradetta legge il quale prevede la costituzione di una Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico;

Ritenuta la opportunità di procedere alla costituzione di detta Commissione;

Viste le designazioni del Ministero dell'interno, delle associazioni sindacali di categoria, delle associazioni rappresentative delle famiglie, nonchè dei tre enti di patronato più rappresentativi;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale dei Rapporti di lavoro, quale suo delegato.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è così composta:

Giuffrida dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Gennaro Angelo, Carli avv. Ermanno, Coletti Francesco, in rappresentanza degli Enti di patronato;

Ramponi Maria, Giuliani Guglielmo, Barilli Clementina, Piras Daniele, Masiello Mario, Carroni Attilio, in rappresentanza dei lavoratori;

Carcano cav. Gaetano, Del Lungo Giacchetti dottoressa Mercedes, Donadio comm. Ernesto, Traversa prof. Antonio, D'Arcais dott.ssa Gianna, Riva dottoressa Maria, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 3.

I membri della Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico sono disimpegnate rispettivamente dal dottor Giovanni Tinari e dal dott. Gennaro Forlenza.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1959
Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 326 — BARONE

(5424)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, approvato con decreto in data 15 luglio 1949 e modificato con decreti in data 31 gennaio 1955 e 8 agosto 1956;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 2 febbraio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 47, 49, 50, 52, 53, 57 e 59 dello statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

Art. 7

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con l'anzidetto divieto, o che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 10

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa, particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sul turno dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

3) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

4) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione per l'intervento alle adunanze previste dall'art. 9;

5) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza dei componenti la Direzione;

6) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

7) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

8) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro;

9) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

10) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza,

12) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero, sulla determinazione del tasso di interesse e sulle altre condizioni in genere, tanto per i depositi a risparmio ed in conto corrente, quanto per i conti correnti di corrispondenza e diversi, in conformità alle vigenti disposizioni in materia,

13) sui conti consuntivi annuali della Cassa di risparmio e gestioni annesse,

14) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità,

15) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa,

16) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato

17) sulle operazioni di cui all'art 47

18) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio ed in ogni caso e momento in cui se ne ravvisi la necessità Tutte le delibere adottate dagli anzidetti organi nei limiti e poteri delegati devono essere recate a conoscenza del Consiglio

19) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni,

20) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa

21) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive

22) sulle transazioni,

23) su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, comunque sopra non elencati nonchè su tutte le questioni di massima o di particolare importanza, che interessano l'andamento generale della Cassa

Art 11

Il Consiglio si raduna normalmente una volta al mese, e tutte le volte che il presidente dell'Istituto lo ritenga necessario Deve essere convocato in via straordinaria sull'istanza motivata di almeno cinque consiglieri o del Collegio sindacale

Il Consiglio deve essere normalmente convocato mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione formalità dalle quali il presidente potrà prescindere in casi di urgenza

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la adunanza

Per la validità delle deliberazioni previste sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato o ad altri organi aziendali, di cui al punto 18) dell'art 10 occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti e di almeno la metà dei membri del Consiglio in carica

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano S'intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio In caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal segretario del Consiglio Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l adunanza

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta

Art 13

Il Comitato si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri e del direttore generale

Tutti i consiglieri si avvicendano nel corso dell'anno in seno al Comitato secondo i turni stabiliti dal Consiglio a norma dell'art 10 del presente statuto

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce

Ad istanza di tre amministratori componenti il Consiglio le funzioni del Comitato cessano e tornano al Consiglio.

Art 14.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera su quanto eventualmente demandatogli dal Consiglio di amministrazione,

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio.

Art 15.

Il Comitato si aduna, normalmente, due volte la settimana, o quando il presidente lo ritenga necessario

Deve essere convocato in via straordinaria quando uno dei suoi membri ne faccia richiesta

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri

Le deliberazioni sono prese ad unanimità di voti dai componenti il Comitato che sono presenti

I verbali delle adunanze sono firmati da tutti i componenti il Comitato intervenuti all'adunanza e dal dirigente o dal funzionario che fungerà da segretario

Art 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa ed in giudizio della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive

Egli vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull andamento di tutti i servizi della Cassa

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto

Consente pure che, a richiesta del mutuatario, il capitale originariamente concesso a mutuo (per il quale il Consiglio od il Comitato abbiano già autorizzato il frazionamento), o la relativa ipoteca iscritta, vengano frazionati nelle singole unità immobiliari facenti parte del complesso ipotecato, in conformità ai piani redatti dai tecnici di fiducia dell'Istituto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza od in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano

Il Consiglio può però delegare la firma ad altri consiglieri ed anche al direttore generale o a funzionari dell'Istituto con le modalità, cautele e limiti che crederà di stabilire

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Art 17.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull ordinamento delle Casse di risparmio

Di essi uno è nominato dall'Amministrazione provinciale di Genova e due dalla Federazione delle Casse di risparmio della Liguria

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 Codice civile e da altre disposizioni di legge

I sindaci durano in carica un anno fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato ad iniziativa del presidente del Consiglio Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro

Ai sindaci, oltre il rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, sarà corrisposto un compenso con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art 18

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale e ad uno o più vice direttori generali.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, egli assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Egli può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n 3 dell'art 10

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, firmando gli atti relativi. Firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze dello cambiali, i vaglia e gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento Compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che egli, con l'approvazione del presidente, può spostare da ufficio a ufficio e da sede a sede

Il direttore generale deve, inoltre, dare parere e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo

In caso di assenza od impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dai vice direttori generali in ordine di anzianità, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un dirigente della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

Art 47.

I capitali amministrati dalla Cassa di risparmio sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato ed altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio, con il rispetto delle vigenti condizioni e norme di carattere generale,

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera a),

c) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari, di cedole di titoli di cui alla lettera a), nonche nello sconto dei titoli stessi estratti e rimborsabili a scadenza fissa,

d) in operazioni cambiarie,

e) in aperture di credito contro documenti,

f) in mutui e conti correnti garantiti da ipoteca, da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri, o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria,

g) in conti correnti garantiti da cambiali, da fidejussioni, da oppignorazione e cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o di titoli di cui alla lettera a), nonchè in conti correnti chirografari,

h) in operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio in conformità alle leggi vigenti;

i) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi regalmente costituiti ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti,

l) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera i), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto,

m) in acquisto di crediti verso lo Stato, Provincie e Comuni, liquidi ed esigibili, e in sconto di annualità dovute dallo Stato, o da aziende statali in forza di leggi o convenzioni, la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti,

n) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale e di fedi di deposito e note di pegno (warrants) di Istituti e Magazzini generali a ciò autorizzati, o di polizze di carico o di altri documenti rappresentativi della merce, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità alle leggi vigenti con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, per un importo complessivo massimo pari al 6 % delle attività amministrate (patrimonio, depositi a risparmio ed in conto corrente) dalla Cassa,

p) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano a giudizio dell'Amministrazione per il loro volume o peso essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa,

q) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni,

r) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato,

s) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, con il rispetto delle vigenti condizioni e norme di carattere generale,

t) in finanziamenti per crediti derivanti da importazione, esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

La Cassa può pure compiere tutte le operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, ivi comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

Art 49

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità

Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fidejussione di altra persona di notoria solvibilità.

Le *cambiali possono avere anche una sola firma quando* siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione debitrice

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi e ditte di notoria solvibilità, la Cassa potrà ammettere allo sconto cambiali *munite di una sola firma*, effetti commerciali muniti della sola firma di traenza, nonchè concedere aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione cambiaria o chirografaria del debitore Il limite di fido per tali operazioni ad una sola firma non potrà superare la somma di lire quindici milioni per ciascuna persona o ditta, salvo deroga da richiedersi *per singoli casi eccezionali* all'organo di vigilanza, e la misura massima globale che la Cassa può investire in siffatte operazioni non potrà eccedere il sei per cento delle attività amministrate (patrimonio, depositi a risparmio ed in conto corrente)

La scadenza delle operazioni cambiarie e delle aperture di *credito in conto corrente chirografarie non potrà essere* superiore ai sei mesi.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata di un anno Le stesse potranno essere rinnovate, previa congrua decurtazione annuale, sino ad un massimo di cinque anni.

Nei riguardi *di società o ditte*, che effettuano la vendita di merce contro pagamento in parte a contanti ed in parte a rate mensili aventi scadenza massima di un anno, con patto di riservato dominio in favore della società o ditta venditrice fino al pagamento interamente eseguito, è ammesso in via eccezionale lo sconto di effetti fino a dodici mesi Il fido da concedersi *ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa*, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'organo di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite *per i mutui e i conti correnti ipotecari*

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni

L'ipoteca inscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione di dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art 50

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutto il tempo dell'operazione

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa

I fabbricati dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta dei fulmini presso compagnie benvise alla Cassa e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

In casi particolari potranno essere consentiti mutui o conti correnti con garanzia ipotecaria di primo grado su immobili esistenti, in tutto o in parte, fuori della zona di competenza territoriale della Cassa, previa deroga da concedersi di volta in volta, da parte degli organi di vigilanza ed a condizione che vi sia altresì l'assenso della Cassa di risparmio eventualmente operante nella zona ove siano situati gli immobili stessi.

Art. 52.

a) La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti ipotecari, operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il 15 % delle attività amministrate (patrimonio, depositi a risparmio ed in conto corrente) dalla Cassa.

b) La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni, sconti di annualità statali, nonchè partecipazioni ad Istituti od Enti (le quali ultime non debbono comunque superare il cinque per cento delle attività amministrate) non deve eccedere il venti per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la loro durata non potrà eccedere i venti anni.

Art. 53.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera *p*) dell'art. 47, non deve eccedere il cinque per cento delle attività amministrate (patrimonio, depositi a risparmio ed in conto corrente) dalla Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi e dei diritti, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravvanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdite o deteriorazione del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Art. 57.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di ricevitorie provinciali, di Casse provinciali, di Tesorerie comunali, di Esattorie delle imposte di consumo, di Esattorie delle imposte dirette, di Tesorerie di Enti comunali di assistenza, di Tesorerie di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè il servizio di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, di Camere di commercio, di Università o Istituti superiori e medi d'istruzione, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito o Consorzi di credito.

Le Provincie, i Comuni, gli Enti comunali di assistenza, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti morali in genere sottoposti a tutela non potranno, peraltro, affidare alla Cassa detti servizi se la relativa deliberazione non sarà stata preventivamente approvata dall'Autorità tutoria.

Art. 59.

La Cassa può:

a) effettuare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle leggi in vigore e con l'autorizzazione dei competenti organi;

b) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con Istituti di credito in Italia ed all'estero con la osservanza delle disposizioni valutarie vigenti e con l'autorizzazione del competente organo di vigilanza;

c) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documenti ed in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero;

d) prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali, in titoli o in contanti, a favore di ditte o persone di notoria solvibilità con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti diretti;

e) assumere l'amministrazione giudiziaria di patrimoni, limitatamente ai beni immobili ed ai titoli di credito.

Visto, *il Ministro per il tesoro* TAMBRONI

(5275)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, approvato con decreto in data 31 marzo 1952 e modificato con decreto in data 26 giugno 1956;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 novembre 1958 e 12 febbraio 1959 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 22 dicembre 1958;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 5, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 e 55 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

Art. 5.

Numero dei soci Nomina e decadenza

Il numero dei soci non sarà maggiore di 120, nè minore di 60.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione compila la lista dei candidati da proporre all'assemblea, in numero non superiore a quello dei posti vacanti, scegliendoli fra i nominativi segnalati per iscritto da almeno dodici soci; nessun socio potrà segnalare, per l'eventuale elezione nella medesima assemblea, più di due nominativi.

Le segnalazioni dovranno essere inviate alla Presidenza, mediante lettera raccomandata, tra il 1° ottobre e il 20 novembre di ciascun anno.

Nei dieci giorni precedenti a quello dell'assemblea i soci potranno prendere visione presso la Presidenza dell'Istituto, della lista dei candidati con la indicazione, per ciascuno di essi, *dei nomi dei proponenti*.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti e rappresentati nell'assemblea.

I candidati debbono essere scelti fra i cittadini italiani di indiscussa probità i quali, per condizioni sociali, uffici ricoperti, studi, gradi accademici o per estimazione acquisita nell'esercizio professionale o nelle varie attività produttive, diano affidamento di poter contribuire al conseguimento delle *finalità della Cassa*.

Non possono essere nominati soci o, se nominati decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportata condanna infamante o che si siano resi incompatibili con l'interesse ed il prestigio dell'Istituto;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle obbligazioni verso la Cassa, o che abbiano lite vertente con essa, o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie;

d) i dipendenti della Cassa, ad eccezione del direttore generale e del vice direttore generale

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, con la maggioranza prevista per l'ammissione

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

Art. 16

Incompatibilità.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione parenti ed affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei dirigenti, funzionali ed impiegati della Cassa

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti o che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 19.

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione della Cassa, ad eccezione di quanto per legge e per statuto è espressamente riservato alla esclusiva competenza dell'assemblea

Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni entro limiti che debbono essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento aziendale, ma sempre a suo insindacabile giudizio in materia di erogazione del credito ed altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione al Comitato, al presidente, al direttore generale ed ai titolari delle dipendenze, secondo la natura ed i compiti istituzionali di ciascuno

Il Consiglio delibera le eventuali deleghe all'inizio di ogni esercizio o quando se ne ravvisi la necessità

Non possono comunque essere delegate ad altri organi le deliberazioni relative agli oggetti appresso indicati:

1) le modifiche statutarie,

2) la nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato,

3) la nomina dei rappresentanti della Cassa in seno ai vari Enti, a cui sia richiesto di provvedere,

4) gli eventuali incarichi da affidare a singoli membri del Consiglio,

5) la istituzione delle Commissioni di sconto e delle eventuali Commissioni consultive, la determinazione dei compiti ed ogni altro provvedimento inerente al loro funzionamento, come la nomina e la determinazione della durata in carica dei componenti di esse, nonchè la misura dei compensi ad essi spettanti;

6) l'approvazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro e dei regolamenti organici del personale;

7) la nomina, il trattamento economico e di quiescenza e qualunque altro provvedimento relativo ai dirigenti del l'Istituto,

8) i provvedimenti relativi al personale di ruolo che siano attribuiti da leggi o da contratti collettivi alla competenza del Consiglio;

9) l'approvazione del regolamento dei servizi e delle operazioni previste dallo statuto;

10) l'apertura di nuove dipendenze e la chiusura o trasformazione di quelle esistenti;

11) i rendiconti annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

12) i provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

13) le norme sulla raccolta dei depositi, in conformità alle vigenti disposizioni;

14) le norme ed i criteri per l'investimento dei capitali e la misura degli interessi attivi, in conformità alle vigenti disposizioni,

15) le direttive per l'erogazione dei fondi destinati annualmente a scopi di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità,

16) l'istituzione di nuovi servizi e l'eventuale soppressione di quelli esistenti;

17) le partecipazioni di cui alla lettera q) dell'art. 41;

18) l'assunzione di ricevitorie, esattorie e servizi di tesoreria;

19) l'acquisto e la vendita di immobili e le locazioni che oltrepassino la durata di nove anni,

20) l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore superi il quinto del patrimonio della Cassa o sia indeterminato,

21) le operazioni che superino il quinto del patrimonio della Cassa,

22) le operazioni passive per sopperire alle eventuali necessità di cassa,

23) le transazioni che producano una perdita superiore ad un decimo del patrimonio della Cassa.

Art 24.

Adunanze del Comitato.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana e, in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga opportuno, o due dei suoi membri ne facciano richiesta

Per gli avvisi di convocazione si applicano le disposizioni del primo capoverso dell art 20

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti In caso di parità dei voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza

Il segretario del Consiglio è anche segretario del Comitato, con i compiti indicati all art 20

Tutte le deliberazioni adottate dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio

Art. 25.

Poteri del presidente.

Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive

Esso vigila sull esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa

Il presidente potrà provvedere nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sottoponendo poi le sue decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza

Il presidente consente le cancellazioni delle ipoteche e dei privilegi agrari, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e le restituzioni dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto

Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio, affidare, anche in via permanente, determinati poteri di rappresentanza, ivi compresi quelli specificati nel precedente comma, ad altri consiglieri, a dirigenti e a funzionari

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente e, in assenza o in caso di impedimento anche di questi, il consigliere anziano S'intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 26

Collegio sindacale.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci, nominati in conformità alle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed alle altre norme pure vigenti in materia e con le attribuzioni stabilite dalle medesime.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provvederà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 27.
Funzioni del direttore generale.

Il direttore generale, oltre alle altre attribuzioni deferitegli dal presente statuto e dal regolamento:

a) assiste, senza voto, alle assemblee dei soci, interviene, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e la parte, con voto deliberativo, del Comitato, della Commissione centrale di sconto e delle Commissioni consultive di cui al n. 5 dell'art. 19;

b) sovraintende a tutti i servizi e uffici comunque dipendenti dall'Istituto, tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti col pubblico, assicurando il loro regolare funzionamento;

c) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private ed in genere tutti gli atti e documenti inerenti all'ordinaria amministrazione;

d) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone il presidente;

e) provvede a sottoporre al Consiglio di amministrazione e al Comitato gli affari di loro competenza, nonchè ad eseguire le deliberazioni di tali organi;

f) esprime il proprio parere su tutti i provvedimenti da sottoporre, a norma dell'art. 25, alla decisione del presidente, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza;

g) ordina ispezioni e verifiche presso le dipendenze ed i servizi dell'Istituto;

h) è a capo di tutto il personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede, e prende o propone nei confronti del medesimo tutti i provvedimenti contemplati dai regolamenti interni e dai contratti di lavoro.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, in caso di assenza o impedimento anche di questi da un dirigente della Cassa delegato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale può previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad uno o più dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa alcune proprie attribuzioni.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Consiglio può eleggere il direttore generale e il vice direttore generale anche tra gli appartenenti alla Società, ma in tal caso l'eletto non può esercitare i diritti di socio finchè ricopra tale ufficio.

Il direttore generale e il vice direttore generale non possono coprire alcuna carica od ufficio in altre aziende se non autorizzati dal Consiglio di amministrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, dall'organo di vigilanza.

Art. 28
Commissioni di sconto.

Presso la Direzione generale è istituita una Commissione centrale di sconto col compito di deliberare sulle operazioni di credito attribuite dal Consiglio alla sua competenza.

Presso la sede e presso le dipendenze o gruppi di dipendenze possono essere istituite Commissioni di sconto col compito di deliberare, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sulle operazioni di credito territorialmente di loro spettanza.

Le Commissioni suddette sono presiedute, rispettivamente, dal direttore generale o dal titolare della dipendenza, o da chi li sostituisce. Le operazioni, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti e sempre anche quello di chi presiede. Esse sono rese esecutive secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 41.
Impieghi consentiti.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato e altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera a);

c) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari, di cedole dei titoli di cui alla lettera a), nonchè nello sconto dei titoli stessi estratti e rimborsabili a scadenza fissa;

d) in operazioni cambiarie;

e) in aperture di credito per pagamento contro documenti;

f) in mutui e conti correnti garantiti da ipoteca, da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri, o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

g) in conti correnti chirografari o garantiti da cambiali, da fidejussioni, da oppignorazione o cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o di titoli di cui alla lettera a);

h) in operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

i) in mutui a Provincie, Comuni e loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali o collettivi, garantiti, mediante rilascio di delegazioni, su cespiti delegabili per legge a favore della Cassa depositi e prestiti;

l) in sovvenzioni straordinarie e provvisorie agli Enti di cui alla lettera i), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto;

m) in acquisto di crediti verso lo Stato, Provincie e Comuni e in sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi o convenzioni, di durata non superiore ai 20 anni;

n) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di merci su note di pegno, emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità alle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni a Istituti o ad Enti di pubblica utilità di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche d'interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

s) in prestiti con garanzia di pegno in conformità alle leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno.

Art. 42.
Anticipazioni su titoli e merci e riporti.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera a) dell'articolo precedente verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o su l'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio. Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in alcun caso, inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di merci o su note di pegno, di cui alla lettera n) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima delle cose offerte in pegno, accertato da perito di fiducia della Cassa.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà,

entro dieci giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia. Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei dieci giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate. La vendita sarà fatta a mezzo di agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e accrediterà l'eventuale residuo in un conto intestato al debitore

La Cassa agirà, invece, per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il credito

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa è esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 43.

Operazioni di pegno.

Le norme per la concessione dei prestiti con garanzia di pegno, di cui alla lettera s) dell'art. 41, per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e l'assicurazione delle cose impegnate, per i casi di vendita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, in conformità alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Art. 44

Operazioni cambiarie e aperture di credito.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità. Parimente le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fidejussione di altra persona di notoria solvibilità

La Cassa può tuttavia concedere eccezionalmente operazioni cambiarie con una sola firma e aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, con il limite massimo di lire 30 000 000 per ciascun nominativo, salvo deroga da richiedersi, per i singoli casi eccezionali ai superiori Organi di vigilanza. La somma complessivamente impiegata in operazioni di tal genere non potrà eccedere il 6% dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi)

La Cassa può inoltre concedere operazioni cambiarie con una sola firma, senza le limitazioni indicate al comma precedente:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni, regolarmente effettuata e notificata all'amministrazione debitrice, e da questa accettata;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario, che siano assistite da privilegio legale o convenzionale

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore a sei mesi; tuttavia quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario, nonchè quelle interamente assistite da patto di riservato dominio o da privilegio, in virtù di leggi speciali, potranno avere scadenza fino ad un anno. Potranno concedersi rinnuovi, secondo le disposizioni di apposito regolamento

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni. L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni, con o senza decurtazione.

Le aperture di credito in conto corrente avranno durata massima di dodici mesi, salva la facoltà per l'Istituto di accordare eventuali proroghe.

Art. 45.

Mutui e conti correnti ipotecari.

I mutui e conti correnti con ipoteca immobiliare debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito, riconosciuto dalla Cassa stessa certo, durevole e sufficiente, per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I beni dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di 20 anni

I conti correnti ipotecari avranno durata fino a cinque anni. In casi eccezionali la durata di questi ultimi potrà essere prorogata per altri cinque anni, con proroga tacita di anno in anno. Il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento

La somma da impiegarsi nei mutui, nei conti correnti ipotecari e nelle operazioni di pegno di crediti ipotecari non deve eccedere il diciotto per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 46.

Operazioni chirografarie con Enti morali.

La somma da impiegarsi in mutui a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni (le quali ultime non devono comunque superare il 5%) non deve eccedere il diciassette per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Art. 47.

Limiti del fido.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dall'Organo di vigilanza Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite di fido e delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Assunzione di prestiti pubblici e collocamento di titoli privati.

La Cassa può concorrere, con le debite autorizzazioni, a Consorzi per l'assunzione ed il collocamento di prestiti emessi o garantiti dallo Stato, dalle Provincie o dai Comuni, nonche al collocamento di azioni ed obbligazioni di Enti e Società

E' fatto peraltro divieto di partecipare a sindacati per il collocamento «a fermo» o «a garanzia» di titoli di quest'ultimo genere

Art 55

Operazioni diverse.

La Cassa ha facoltà di:

a) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito e di primarie Ditte commerciali;

b) effettuare, con le debite autorizzazioni, le operazioni di valuta e di cambio;

c) assumere l'amministrazione di patrimoni, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni,

d) effettuare, previa copertura, ogni servizio per conto di terzi inerente alle funzioni bancarie, come compra-vendita di titoli, incassi e pagamenti contro effetti e documenti, pagamenti di imposte, tasse e tributi in genere, di canoni di utenze di pubblici servizi, di premi di assicurazione, di abbonamenti a periodici,

e) compiere, in genere, tutte le operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

(5279)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'ufficio locale di San Lorenzo in Banale (Trento), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Ponte Arche, mediante il circuito distinto con il n. 4573.

(5404)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 943 — Data: 10 gennaio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Napolitano Salvatore — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % - 1962, al portatore 4 — Capitale L 80 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 41 — Data 22 ottobre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Peritore Rosaria — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % 1936, al portatore 2 — Capitale L. 1500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data 2 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Rieti — Intestazione Valeri Rinaldo fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L 800

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 9 giugno 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Benevento — Intestazione. De Luca Enrico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L 8500

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 526 — Data 16 marzo 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione Molinaro Caterina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934, nominativi 2 — Capitale L 8600

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 settembre 1959

(5237) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 1° ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	—	654,20	655 —	655 30	654,20	654,56	655,40	654,50	654,50	655,25
Fr Sv.	—	143,28	143,3975	143,3875	143,39	143,31	143,39	143,31	143,31	143,30
Kr D.	—	90 —	90,05	90,06	90,05	90,02	90,055	90,02	90,02	90 —
Kr N.	—	86,90	87 —	87,015	86,95	86,98	87,01	86,98	86,98	86,98
Kr Sv.	—	119,98	120,02	120,015	120 —	120 —	120,01	120,01	120,01	120 —
Fol	—	164,38	164,445	164,425	164,45	164,41	164,41	164,41	164,41	164,42
Fr B	—	12,40	12,4035	12,404	12,40	12,40	12,4025	12,40	12,40	12,403
Fr Fr.	—	126,32	126,445	126,415	126,40	126,37	126,415	126,38	126,38	126,40
Lst	—	1739,39	1740,60	1740,575	1740,60	1739,62	1740,65	1739,60	1739,60	1740,60
Dm. occ.	—	148,28	148,45	148,425	148,39	148,38	148,42	148,38	148,38	148,42
Scell. Austr.	—	24,042	24,05	24,05	24 —	24,05	24,054	24,05	24,05	24,054

Media dei titoli del 1° ottobre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	70,65
Id 3,50 % 1902	70,10
Id 5 % 1935	101,60
Redimibile 3,50 % 1934	92,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
Id. 5 % 1936	99,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	655,35
1 Franco svizzero	143,389
1 Corona danese	90,057
1 Corona norvegese	87,012
1 Corona svedese	120,012
1 Fiorino olandese	164,417
1 Franco belga	12,403
100 Franchi francesi	126,415
1 Lira sterlina	1740,612
1 Marco germanico	148,422
1 Scellino austriaco	24,052

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 27 agosto 1959, sono state determinate in via definitiva le indennità per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco, vistato, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 112 del 12 maggio 1959 e n 138 del 12 giugno 1959

La determinazione degli interessi, previsti dall'art 6 della citata legge n 156, sarà disposta con successivo provvedimento.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agric.		Ammontare indennità lorda	Ammontare indennità arrotondata (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	N.	Data	Data 27-8-1959	Data	N.	Foglio				
			Ha.					N				Lire	Lire		
	Opera per la valorizzazione della Sila														
1	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Andali	203.83 80	772	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	5886/3790	5- 9-59	14	36	11.515.161	11.515.000	Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	San Mauro Marchesato	128.64.40	503	5- 6-51	155 s. o.	10- 7-51	5889/3793	5- 9-59	14	37	5.519.417	5.515.000	» »	»
3	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	Scandale	839.99.00	780	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	5896/3800	5- 9-59	14	38	51.992 473 (1)	51.990.000	» »	»
4	GIANNONE Ciro fu Luigi . . .	Corigliano Calabro	69.16 10	1453	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51	5914/3818	5- 9-59	14	39	11.146 983 (2)	11.145.000	» »	»
5	MAZZACOCO Francesco fu Giovanni	Magisano	47.69 50	684	15- 7-51	195 s. o.	27- 8-51	5399/3803	5- 9-59	14	40	1.168 527	1.165 000	» »	»

(1) Tale indennizzo non comprende la particella 1 del foglio 2, di ettari 119 92 20, per la quale sarà provveduto successivamente

(2) Determinata ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, legge 15 marzo 1956, n 156

Roma, addì 15 settembre 1959

Visto, p il *Ministro* SCARANTINO

(5247)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Perdita di distinzioni onorifiche di guerra

Determinazione ministeriale 22 *settembre* 1959:

A decorrere dalla data della presente determinazione il già 1° aviere armiere Luca Paolo, da Palermo, classe 1917, è privato delle sottonotate distinzioni onorifiche di guerra, in conseguenza della già decretata perdita delle ricompense al valor militare, avvenuta con decreto Presidenziale 16 giugno 1959

Croce al merito di guerra per la campagna di Spagna, di cui alla determinazione ministeriale in data 14 giugno 1938 (Boll Uff A M 1938, suppl 04 pag 29),

Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra di Spagna di cui alla determinazione ministeriale in data 14 giugno 1938 (Boll Uff A M 1938, suppl 04 pag 116),

Medaglia commemorativa della campagna di Spagna, di cui alla determinazione ministeriale in data 14 giugno 1938 (Boll Uff. A. M 1938, suppl. 04, pag 73).

(5432)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nella tabella *A* allegata la decreto Ministeriale 13 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 216 del 9 settembre 1959, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1959 agli addetti ad alcune lavorazioni del tabacco in ventitre Provincie, l'elenco dei Comuni della provincia di Avellino deve leggersi integrato con quelli di « Cervinara » e « Rotondi ».

(5434)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomine o conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509, e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482,

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. L'avv. Antonio Caruso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia);

2 Il sig Alberto Petitti fu Ferdinando è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia),

3 Il dott. Antonio Caramuta di Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza),

4 Il sig Gaetano Lisanti di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza),

5 Il sig Andrea Arbia fu Giambattista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccanova (Potenza),

6. Il sig. Lucantonio Di Pierro fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armento (Potenza),

7 Il sig Ernesto Fascia fu Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S Marco La Catola (Foggia),

8 Il dott Antonio Abelardo di Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza),

9 Il comm Eligio Angelo Natale fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza),

10 Il dott Giovanni Raucci fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Satriano di Lucania (Potenza),

11 Il dott Pasquale Vosa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acerenza (Potenza),

12 Il sig Alberto Virgallita fu Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senise (Potenza),

13 Il sig Orazio Di Memmo di Donato è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonefro (Campobasso)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 18 settembre 1959

Il vice direttore generale: BINDOCCI

(5301)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato decreto legge n 17,

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 19 ottobre 1936, n 2996 R/Gab, con cui alla signora Stabinger Maria nata a Valle di Casies il 16 dicembre 1907 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Stabinga,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 agosto 1959 dalla signorina Stabinga Irma, figlia della predetta in atto residente a Valle di Casies,

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5,

Visto il decreto n 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 19 ottobre 1936, numero 2996 R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Stabinga Irma, nata a Brunico il 6 settembre 1933 e residente a Valle di Casies, viene ripristinato nella forma tedesca di Stabinger.

Il sindaco del comune di Valle di Casies provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 settembre 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(5211)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo B).

In relazione all'art 9 dell'avviso di concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 73 del 25 marzo 1959, con il quale è stato indetto il concorso per esami su indicato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma nei giorni 23 e 24 novembre 1959

a) presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, per i candidati dalla lettera A alla L compresa

b) presso il Palazzo dei congressi - EUR, per i candidati dalla lettera M in poi.

(5435)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Premesso che, con decreto prefettizio 8 giugno 1959, numero 13078, relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso per condotte mediche vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1955, il dott Leonardo Oddone veniva dichiarato vincitore della condotta unica di Ortignano Raggiolo,

Che con successivo decreto prefettizio 16 luglio 1959, numero 17189, a seguito di rinuncia del dott Leonardo Oddone, veniva dichiarato vincitore della condotta unica di Ortignano Raggiolo il dott Pierini Dino,

Vista la lettera n 2372 in data 20 agosto 1959, con la quale il sindaco di Ortignano Raggiolo comunica che il dott Pierini Dino, non avendo assunto servizio entro il termine fissatogli, deve considerarsi rinunciatario,

Ritenuto pertanto che la suddetta condotta di Ortignano Raggiolo si è resa vacante e che, di conseguenza, occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore della condotta stessa;

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 8 giugno 1959, n. 13078, nonchè del successivo decreto prefettizio 16 luglio 1959, n. 17189 citato nelle premesse, il dott Giuseppe Grisenti è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Ortignano Raggiolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 19 settembre 1959

p *Il prefetto*: BEVIVINO

(5414)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti numeri 22963 e 22964, del 22 maggio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, e disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo,

Considerato che il dott. Piano Giovanni, vincitore della condotta di Pietracatella, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

La dottoressa Volpe Giuseppina è assegnata alla condotta medica di Pietracatella

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 11 settembre 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(5341)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 13473 in data 7 aprile 1959, con cui venne approvata la graduatoria del concorso per le sedi mediche di Savona (Santuario), Andora, Mioglia ed Albisola Marina,

Ritenuto che a seguito di intervenute rinuncie il dott Bogliolo Giovanni, classificatosi al sesto posto nella predetta graduatoria, è risultato vincitore della condotta di Savona (Santuario),

Considerato che occorre provvedere alla relativa declaratoria,

Visto il regio decreto 11 marzo 1936 n 281, nonchè l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265:

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta

Il dott. Bogliolo Giovanni, sesto nella graduatoria di merito di cui in narrativa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Savona (Santuario).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Savona, addì 23 settembre 1959

Il medico provinciale: LANZAFAME

(5415)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.